



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 nella seduta del 25 settembre 2002

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.	4
Articolo 2 - Luogo delle adunanze consiliari.	4
Articolo 3 - Funzioni rappresentative.	4
Articolo 4 - Presidenza.	4
Articolo 5 - Compiti e poteri del presidente.	4
GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	5
Articolo 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.	5
Articolo 7 - Conferenze dei capigruppo.	5
Articolo 8 - Commissioni consiliari.	6
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - SPECIALI	6
Articolo 9 - Commissioni consiliari permanenti. Costituzione.	6
Articolo 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni	6
Articolo 11 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti	7
Articolo 12 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti	7
Articolo 13 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori.	7
Articolo 14 - Istituzione di commissioni speciali.	8
Articolo 15 - Commissioni di studio e consulte	8
Articolo 16 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.	8
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	9
Articolo 17 - Diritti dei consiglieri.	9
Articolo 18 - Mozioni.	9
Articolo 19 - Interpellanze.	9
Articolo 20 - Interrogazioni.	9
Articolo 21 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	10
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO	10
Articolo 22 - Convocazione del consiglio comunale.	10
Articolo 23 - Distinzione delle sedute - Definizioni.	10
Articolo 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.	11
Articolo 25 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.	11
Articolo 26 - Ordine del giorno.	12
Articolo 27 - Deposito degli atti per la consultazione.	12
Articolo 28 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.	13
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA	13
Articolo 29 - Disciplina delle adunanze.	13
Articolo 30 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.	13
Articolo 31 - Segreteria dell'adunanza.	13
Articolo 32 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.	14
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	14
Articolo 33 - Dei posti e degli interventi.	14
Articolo 34 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.	14
Articolo 35 - Svolgimento dei lavori.	14
Articolo 36 - Comportamento dei consiglieri.	15
Articolo 37 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.	15
Articolo 38 - Fatto personale.	15
Articolo 39 - Pregiudiziali e sospensive.	15

Articolo 40 - Partecipazione dell'assessore.	16
Articolo 41 - Chiusura della discussione.	16
Articolo 42 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.	16
Articolo 43 - Adunanze aperte.	16
DELLE VOTAZIONI	16
Articolo 44 - Sistemi di votazione.	16
Articolo 45 - Ordine della discussione e della votazione.	17
Articolo 46 - Interventi nel corso della votazione.	17
Articolo 47 - Dichiarazioni di voto.	17
Articolo 48 - Annullamento e rinnovazione della votazione.	18
Articolo 49 - Mozioni d'ordine.	18
Articolo 50 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.	18
Articolo 51 - Computo della maggioranza.	18
DEI VERBALI DELLE SEDUTE	19
Articolo 52 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.	19
Articolo 53 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.	19
DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 54 - Tempi degli interventi	19
Articolo 55 - Interpretazione del regolamento.	20
Articolo 56 - Pubblicità del regolamento.	20
Articolo 57 - Diffusione del presente regolamento.	20
Articolo 58 - Entrata in vigore.	20

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute ed è emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Disciplina, altresì, le funzioni rappresentative del consiglio comunale.

Articolo 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nella sede comunale sita in piazza Marconi, n. 3.

2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali o gravi motivi d'ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti e, ove possibile, per via telematica.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.

4. All'esterno del luogo di riunione devono essere esposte, oltre al gonfalone del Comune, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Articolo 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare,

composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione è costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Articolo 4 - Presidenza.

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta da un consigliere eletto presidente nella prima seduta o, in sedute successive, in corso di mandato, per nuova elezione.

2. In caso d'assenza o impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal primo vicepresidente e in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo dal secondo vicepresidente, eletti entrambi nella prima seduta utile dopo l'elezione del presidente, a maggioranza semplice, con due votazioni consecutive. Qualora anche quest'ultimo risulti assente le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ovvero da colui tra i presenti che abbia riportato la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Articolo 5 - Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione:

- pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
- determina l'ordine delle votazioni;
- ne proclama il risultato, a seguito dell'accertamento degli scrutatori.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, inviando ove possibile a tutti i consiglieri, contestualmente alla convocazione, una copia delle proposte di deliberazione inserite nell'ordine del giorno e degli atti dal medesimo ritenuti indispensabili, sentita la conferenza dei capi gruppo.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Articolo 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, questi esercita i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo e del presidente, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura devono essere segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo e del presidente.
6. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capogruppo e presidente ad ogni effetto il candidato sindaco non eletto che abbia dichiarato di appartenere ad una determinata lista e per le altre liste il

candidato che abbia conseguito la maggiore cifra individuale.

7. In caso d'assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni sono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi forma il gruppo misto.

9. Il gruppo misto può essere costituito anche da un solo consigliere che gode di tutte le prerogative previste al terzo comma. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale.

10. I consiglieri che intendono aderire a formazioni politiche presenti nel parlamento nazionale, purché non inferiori a due unità, possono costituire autonomi gruppi consiliari.

Articolo 7 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del presidente del consiglio e concorre, fatte salve le prerogative del presidente stesso, a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il segretario generale od il suo sostituto ed assistono i funzionari e impiegati comunali dallo stesso richiesti.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. La giunta comunale, secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, con particolare riguardo alle strutture logistiche ed organizzative nonché alle risorse umane necessarie. È rinviato ad

uno specifico regolamento la concreta attuazione della presente disposizione.

6. A cura del segretario generale o di un funzionario dallo stesso designato, è redatto il verbale delle riunioni della conferenza dei capigruppo.

Articolo 8 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- speciali di inchiesta, di controllo e di garanzia;
- consultive straordinarie di studio.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - SPECIALI

Articolo 9 - Commissioni consiliari permanenti. Costituzione.

1. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo entro 45 giorni dall'elezione del sindaco.

2. Il consiglio comunale determina il numero e la tipologia delle commissioni che hanno funzioni di controllo e garanzia entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 449/97.

3. La mancata costituzione delle commissioni permanenti entro il termine stabilito dal comma 1 ovvero la mancata individuazione delle commissioni necessarie nei termini di cui al comma 2 comporta la decadenza delle commissioni preesistenti.

Articolo 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza con il sistema del voto limitato.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, su convocazione del presidente del consiglio comunale, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione è effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il presidente comunica al presidente del consiglio comunale la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, che siano espressione di gruppi consiliari rappresentativi di almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte, di norma, con avviso scritto, contenenti l'indicazione del giorno ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitare ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza allegando gli atti ritenuti indispensabili previa valutazione del Presidente sentita la conferenza dei capi gruppo. Entro lo stesso termine è data comunicazione della convocazione,

- al sindaco,
 - ai capi gruppo
 - agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione;
- ad essi è, altresì, inoltrato l'ordine del giorno. Ciascuna commissione ha facoltà di disporre altra diversa forma di convocazione.

Articolo 11 - Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi Consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. La commissione si riunisce comunque in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocumento agli interessi del Comune.
3. Il sindaco, i componenti della giunta ed i capi gruppo possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto al voto, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

-----°°°°-----

Articolo 12 - Attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza dell'organo consiliare.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente com-

ma riferendo, ove necessario, al consiglio tramite il proprio presidente.

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono rimesse al presidente del consiglio comunale, il quale le trasmette al segretario generale per gli adempimenti di competenza degli uffici e per l'eventuale emissione dei pareri ex articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, da rendere entro il termine di venti giorni. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri previsti dal citato articolo 49, la proposta é iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile.

Articolo 13 - Segreteria delle commissioni consiliari permanenti. Verbale delle sedute. Pubblicità dei lavori.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal dirigente del competente servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

2. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco ed al segretario generale e sono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il direttore generale segnala ai dirigenti dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione, che trattano le

materie finanziarie, i bilanci, gli investimenti, sono trasmessi in copia anche al collegio dei revisori.

Articolo 14 - Istituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'amministrazione.
2. Per l'istituzione delle commissioni specifiche trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti.
3. Con l'atto istitutivo sono disciplinati i limiti, i tempi e le procedure d'istruttoria.
4. L'istituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, escluso il sindaco. La proposta di nomina della commissione deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e senza oneri aggiuntivi per l'ente.
6. La commissione insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai componenti della commissione.

Articolo 15 - Commissioni di studio e consulte

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché i dipendenti comunali o

esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale.

2. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori. La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
3. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Previa deliberazione del consiglio comunale, possono essere costituite consulte disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 16 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'articolo 42, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 267/2000 T.U. sull'ordinamento degli enti locali.
3. Quando il consiglio sia chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
5. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 17 - Diritti dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 18/8/200 n. 267 ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.
5. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della giunta e delle determinazioni dirigenziali mediante consultazione presso l'ufficio segreteria a decorrere dal giorno di pubblicazione o del corrispondente elenco all'albo pretorio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, alinea 2 dello statuto comunale.
6. L'elenco delle determinazioni adottate dai dirigenti e delle deliberazioni approvate dalla giunta comunale è trasmesso a seguito della pubblicazione nell'albo pretorio ai capi gruppi e ai Presidenti di gruppi consiliari.

Articolo 18 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della amministrazione comunale sull'argomento stesso.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve aver luogo entro il termine perentorio di 30 giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

3. Le mozioni a contenuto tecnico debbono essere presentate in consiglio comunale previamente corredate del parere, ex articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, del responsabile del servizio competente.

Articolo 19 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni.

Articolo 20 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o ad un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta orale.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - se deve essere data risposta scritta, che si provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

➤ se deve essere data risposta orale, che sia iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

5. Se l'interrogante è assente ingiustificato, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

6. L'amministrazione comunale assicura che le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni siano portate a conoscenza dei gruppi consiliari.

7. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego all'interrogante.

8. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio deve essere osservato il seguente ordine:

- l'interrogante illustra l'interrogazione;
- il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- l'interrogante ha facoltà di dichiarare se si ritenga soddisfatto o no.

Articolo 21 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interventi degli interpellanti e gli interroganti sono iscritti nell'ordine della discussione congiunta subito dopo quelli dei proponenti della mozione.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Articolo 22 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio

comunale è disposta dal presidente del consiglio.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- la sede, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, con allegate le relative proposte di deliberazione unitamente agli atti ritenuti indispensabili valutati dal Presidente sentita la conferenza dei capi gruppo.

3. Dichiarata deserta la seduta di prima convocazione, il nuovo avviso deve essere notificato ai soli consiglieri assenti a tale seduta. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, sentiti il sindaco e la conferenza dei capi gruppo.

5. Qualora allo scadere dell'orario previsto nell'avviso di convocazione sia in corso la discussione su un argomento all'ordine del giorno, questa prosegue fino al naturale esaurimento, intendendosi, però, inibito il passaggio ad altro punto previsto nell'ordine del giorno, salva diversa volontà da esprimere all'unanimità dai consiglieri presenti.

Articolo 23 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. *Sedute ordinarie - sedute straordinarie.* Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i

seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. *Sedute urgenti.* Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

4. *Sedute di prima e di seconda convocazione.* Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno il 50%+ 1 dei consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri. Le sedute di seconda convocazione devono avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare su taluni argomenti la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima sia in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. *Sedute pubbliche e segrete.* Di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali

di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula. Il diritto di accesso al verbale di seduta segreta è escluso quando si debba garantire la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese. In quest'ultimo caso è comunque garantito l'accesso agli interessati qualora la conoscenza sia necessaria per difendere i loro interessi giuridici.

6. Sedute "question time", dedicate esclusivamente alla trattazione di interrogazioni ed interpellanze. Possono essere convocate a se stanti oppure costituire la sessione antimeridiana di un'unica seduta che prosegue con una sessione pomeridiana dello stesso giorno per la trattazione degli argomenti oggetto di delibera. Tali sedute, comunque convocate, si svolgono anche in assenza di numero legale non coinvolgendo deliberazioni di consiglio comunale; di esse deve essere reso processo verbale.

Articolo 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da iscriverne all'ordine del giorno del consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, che deve, comunque, comunicare al proponente i motivi del diniego.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini previsti nel presente regolamento.

Articolo 25 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, tramite il messo comunale, al domicilio dei consiglieri:

➤ per le convocazioni in seduta ordinaria, sei giorni;

➤ per le convocazioni in seduta straordinaria, quattro giorni; interi e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni in seduta d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, decorrenti dall'ora della consegna.

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune; al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata o assicurata convenzionale con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo o la mancata consegna dell'avviso di convocazione si intendono sanate con la partecipazione all'adunanza del consigliere, fermo restando l'obbligo del rinvio ad altra seduta dell'argomento o degli argomenti dallo stesso richiesti.

5. L'avviso di convocazione, corredato dell'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1 ed è inviato:

➤ al Prefetto; all'Organo di revisione contabile; alle Forze dell'Ordine; al Comando di Polizia Municipale; agli Assessori Comunali; al Segretario Generale, al Direttore Generale;

➤ agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

6. Al fine di garantire idonea conoscenza e pubblicità, il presidente dispone l'affissione di appositi manifesti e, ove disponibile, l'inserimento dell'ordine del

giorno della seduta nel sito internet dell'ente o presso "chioschi" multimediali.

Articolo 26 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nello elenco sommario degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal presidente, di concerto con il sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

➤ le comunicazioni del sindaco;

➤ le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

➤ le interrogazioni e le interpellanze;

➤ le proposte delle autorità governative;

➤ le proposte dell'autorità regionale;

➤ le questioni attinenti gli organi istituzionali;

➤ le mozioni;

➤ le questioni da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con apposita votazione favorevole a maggioranza semplice.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 25.

Articolo 27 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,

➤ corredate dei pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, con esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo,

➤ completate dai documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro i termini prescritti per

la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Articolo 28 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa è disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione deve essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Articolo 29 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi riammettendo la presenza del pubblico, ad

eccezione di chi è stato espulso dalla sala consiliare il quale non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

4. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del consiglio comunale da parte del titolare sia incompatibile, per la sola trattazione dell'argomento corrispondente la presidenza è assunta dal vicepresidente.

5. Al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale il presidente può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, l'allontanamento dei consiglieri o dei membri della giunta che turbino lo svolgimento dei lavori.

Articolo 30 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Di norma, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche e qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli addetti al servizio, può essere ammessa la presenza di determinati funzionari, tecnici incaricati dell'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico oppure in quello destinato ai consiglieri ma separato da questi.

4. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto e, per tutta la durata della seduta, in silenzio.

Articolo 31 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario generale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari o dipendenti tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario generale debba abbandonare la sala consiliare e non sia presente il vicesegretario, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere comunale designato dal presidente che accetti tale incarico.

Articolo 32 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano, se necessario, sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale. La pronuncia degli scrutatori deve risultare nel verbale della seduta.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell'esito della votazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 44, comma 5.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 33 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto nell'area riservata al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti è fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati

e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

-----°°-----

Articolo 34 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio hanno inizio appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale devono risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri devono essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Articolo 35 - Svolgimento dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di parti-colare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Ogni consigliere, comunque, ha la facoltà di chiedere la parola per

celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.

Articolo 36 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se il sindaco, un assessore o un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'oggetto in discussione. Se il sindaco, l'assessore o il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Articolo 37 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio e ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con apposita comunicazione scritta diretta al presidente, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a due sedute del Consiglio comunale e comunque non più di due mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente devono essere date per iscritto entro cinque giorni dalla seduta. Le assenze possono essere giustificate prima della seduta e/o, in seduta, dal capogruppo o da altro consigliere, con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. S'intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, motivi di famiglia, assenza dal Comune per motivi di lavoro o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Articolo 38 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, unicamente dalle persone chiamate in causa; la discussione è, pertanto, temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Articolo 39 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando è richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, ove derivi da motivi sorti in corso di discussione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando é richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito sono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

Articolo 40 - Partecipazione dell'assessore.

1. L'assessore partecipa alle adunanze del consiglio comunale, con funzioni di relatore con diritto d'intervento ma senza diritto di voto. A tal fine deve essergli notificato l'avviso di convocazione.

Articolo 41 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per le dichiarazioni di voto.

3. La discussione si conclude con la votazione.

Articolo 42 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni e le relative proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora, per qualsiasi ragione, non possa essere ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio

stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori deve contenere l'ordine del giorno dei soli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Articolo 43 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi d'interesse generale lo richiedono, il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, dei comitati di quartiere, delle consulte, delle istituzioni culturali, delle associazioni sociali, politiche e sindacali con diritto d'intervento ma senza diritto di voto. In tali adunanze possono essere trattati i soli argomenti all'ordine del giorno

3. Il presidente consente interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" il consiglio comunale può, nei termini di legge, adottare deliberazioni.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Articolo 44 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

2. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo disponga il presidente o lo richiedano almeno due consiglieri. Per questa votazione il presidente

indica il significato del “sì” e del “no”, il segretario generale fa l’appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l’esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova.

4. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione deve essere osservata, solo quando espressamente prevista dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l’assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l’esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell’archivio comunale.

6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 16.

Articolo 45 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l’illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l’ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell’oggetto.

2. Resta salvo, se richiesto da un consigliere, il passaggio alla discussione particolareggiata, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non sia integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora nessuno prenda la parola sui provvedimenti annunciati dal presidente per la discussione, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre a quelle di legge.

4. L’ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- la questione pregiudiziale, cioè l’esclusione dalla discussione e dal voto sull’argomento in trattazione;
- la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell’argomento in trattazione;
- l’ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella posta in discussione;
- gli ordini del giorno intesi a precisare l’atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la prece-denza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate sia richiesta da almeno tre consiglieri;
- il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Articolo 46 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all’esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 47 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

Articolo 48 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando siano evidenziate irregolarità nella votazione, il presidente, accertatane la sussistenza, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Articolo 49 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Può costituire mozione anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.

2. Il presidente si pronuncia sull'ammissione di ogni mozione d'ordine. Qualora la decisione del presidente non sia accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove non si raggiunga l'accordo sulla designazione degli oratori, la scelta è operata per sorteggio.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Articolo 50 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione esponendo le relative motivazioni. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 170 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Articolo 51 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero intero immediatamente superiore alla metà dei consiglieri assegnati al comune o dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese, i consiglieri, che si astengono dal votare, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. L'astensione

dal voto non fa venire meno la responsabilità del consigliere comunale ove i motivi dell'astensione non siano adeguatamente dettagliati nel merito.

4. Qualora sia prevista l'astensione obbligatoria, i consiglieri devono allontanarsi dall'aula e il segretario ne dà atto in verbale.

5. Se si procede con scrutinio segreto, per determinare il numero dei votanti si contano anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

6. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Articolo 52 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte, le dichiarazioni di voto anche in forma sintetica e l'annotazione del numero dei voti favorevoli, contrari o astenuti. È disponibile presso gli uffici della segreteria generale il resoconto stenotipistico della riunione che ha valore di mera conoscenza.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si deve far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri:

in tal caso l'interessato deve dettare al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

5. Non possono essere inserite nel verbale le dichiarazioni:

- ingiuriose;
- contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- di protesta contro i provvedimenti adottati dal consiglio.

6. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario generale.

Articolo 53 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario generale comunica anche mediante posta elettronica le decisioni adottate dal consiglio comunale al direttore generale ed ai responsabili dei servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo agli stessi uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso segretario generale trasmette, entro dieci giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

3. L'ufficio di segreteria trasmette ai consiglieri che ne facciano richiesta, anche a mezzo di posta elettronica e sempre che gli stessi siano titolari di un proprio indirizzo di posta elettronica, le decisioni adottate dal consiglio comunale.

-----°°°-----

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 – Tempi degli interventi

1. La durata degli interventi dei consiglieri comunali nelle varie fasi della seduta consiliare è riportata nella tabella 1 quale parte integrante e sostanziale del

presente regolamento, che tiene conto della qualità e della complessità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Ove lo ritenga opportuno il capogruppo può assegnare il tempo d'intervento assegnatogli ad un consigliere del gruppo di appartenenza.

Articolo 55 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente sottopone la questione al consiglio comunale, previa istruttoria da parte del segretario generale e valutazione della conferenza dei capigruppo.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 56 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, è affissa nell'albo comunale ed è a disposizione del pubblico per la consultazione presso gli uffici della segreteria generale. Altra copia deve essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Articolo 57 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento è trasmessa a tutti i consiglieri comunali, al

Presidente dell'Organismo di revisione contabile, nonché a tutti i responsabili dei servizi interessati. Per i consiglieri neo eletti la copia del regolamento è allegata alla partecipazione di nomina e/o all'avviso di prima convocazione.

2. Tali adempimenti sono svolti a cura del segretario generale.

Articolo 58 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'adozione del presente regolamento è totalmente abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 146 del 22 febbraio 1964 e successive integrazioni e modificazioni.

Annotazioni relative alla pubblicità ed all'entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento é stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 25 settembre 2002 con atto n. 53.

È stato affisso all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 dal 1 ottobre 2002, al 15 ottobre 2002 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

È entrato in vigore il 1 novembre 2002

Data 1 novembre 2002

**Il Segretario Generale
Dott. Senzio Barone**

Quadro sinottico dei tempi degli interventi (Tabella 1)

	Capo gruppo	1° intervento	2° intervento	Dichiar. di voto	Dichiar. di soddisf./insod disf.	Intervento per fatto personale
Delib. C.C.	15 min	8 min	5 min	3 min.	X	
Mozione	15 min.	8 min	5 min.	3 min.	X	
Interrogazione	X	5 min	X		1 minuto	
Interpellanza	X	5 min	X		1 minuto	

1° intervento di altri consiglieri oltre il capo gruppo o presentatori = 8 min.

E' data facoltà al Consigliere di utilizzare i tempi previsti per i vari interventi di un'unica soluzione, dandone comunicazione al Presidente del consiglio all'inizio dell'intervento.

E' data facoltà a ciascun gruppo consigliere di indicare per specifici argomenti il tempo a sua disposizione ad un membro del gruppo (resta fermo che al Capo gruppo resta il tempo di intervento del consigliere).

Sono esclusi dalle limitazioni temporali gli interventi relativi a:

- Bilancio preventivo e conto consuntivo
- Esame strumenti urbanistici
- Ogni altra questione per la quale in tal senso si sia espressa, a maggioranza, la conferenza dei capi gruppo.